



COMUNE DI TERRAGNOLO

Regolamento per l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico

APPROVATO con deliberazione del Commissario straordinario
n. 105 di data 06 luglio 2021

INDICE

ART. 1 – DIRITTO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.....	3
ART. 2 – DEFINIZIONE.....	3
ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	3
ART. 4 – ASSEGNAZIONE E CONSEGNA LEGNA.....	3
ART. 5 – DISPOSIZIONI COMUNI	4
ART. 6 – ALTRE MODALITÀ.....	4
ART. 7 – ALTRE DISPOSIZIONI	4
ART. 8 – SICUREZZA.....	4

ART. 1 – DIRITTO DI USO CIVICO DI LEGNATICO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione agli aventi diritto dei lotti di legna da ardere. Il godimento dei diritti di uso civico di legnatico spetta ai cittadini iscritti nel registro della popolazione residente del Comune di Terragnolo (altresì detti “censiti”) secondo le disposizioni dell’art. 26 della Legge 16.6.1927, n. 1766 e della l.p. 14.06.2005 n.6. Il Comune, competente all’amministrazione dei beni di uso civico, garantisce la possibilità per tutti i censiti di esercitare il diritto di legnatico. Il presente Regolamento disciplina l’assegnazione di prodotti legnosi (legna da ardere, legna per uso interno, schianti ecc.).

ART. 2 – DEFINIZIONE

1. Sono definiti “aventi diritto” di assegnazione di un lotto di legna da ardere i nuclei familiari i cui componenti siano residenti nel Comune di Terragnolo.
2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello richiamato dalla l.p. 14.06.2005 art. 2 comma 5 “per nucleo familiare si intende quello risultante dalla scheda di famiglia dell’anagrafe comunale; per capofamiglia s’intende l’intestatario della scheda di famiglia”.

ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La richiesta del lotto di legna da ardere dovrà essere presentata da una sola persona in qualità di rappresentante del nucleo familiare, altresì detto “capofamiglia”. I lotti di legna vengono prenotati dagli interessati mediante presentazione di specifica istanza, improrogabilmente entro il termine reso pubblico attraverso avviso.
2. Nei casi previsti dall’articolo 2 comma 3 della l.p. 14.06.2005 n. 6 ogni anno la Giunta Comunale stabilisce il corrispettivo per l’ottenimento della legna da ardere.
3. La richiesta va accompagnata dall’attestazione del pagamento del corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale.
4. Il termine indicato nell’avviso è perentorio, per cui non saranno accolte richieste presentate dopo tale termine. Dopo tale termine il personale forestale procederà alla perimetrazione delle particelle in numero non inferiore comunque a quello dei richiedenti.

ART. 4 – ASSEGNAZIONE E CONSEGNA LEGNA

1. Per l’assegnazione si procederà attraverso il sorteggio.

ART. 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

1. Le particelle verranno individuate prevedendo, sulla base delle direttive tecnico forestali, un quantitativo di legna equamente ripartito e nel rispetto delle previsioni del progetto di taglio.
2. L'assegnatario che non provvederà ad effettuare il taglio della legna entro i termini fissati nella stagione in corso perderà il diritto di recuperarla negli anni successivi senza peraltro pretendere il rimborso della quota versata.
3. Le particelle non utilizzate verranno rimesse a sorteggio l'anno successivo assieme a quelle di nuova formazione.
4. La legna non può essere ceduta a terzi, né a titolo oneroso né a titolo gratuito. Chiunque, contravvenendo al divieto, ceda la legna assegnata non potrà presentare domanda per i 2 anni successivi.
5. L'assegnatario deve provvedere alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode forestale.

ART. 6 – ALTRE MODALITÀ

1. La Giunta comunale potrà assegnare legna da ardere appositamente allestita ad aventi diritto di uso civico rientranti nelle categorie specifiche, con un corrispettivo che tenga conto delle spese di allestimento, deliberato con relativo provvedimento che verrà fissato preventivamente tenendo conto delle spese sostenute dall'Amministrazione.
2. La giunta comunale può prevedere l'assegnazione di lotti di legna da ardere ad associazioni e/o enti attivi nel Comune di Terragnolo come contributo alle loro attività.

ART. 7 – ALTRE DISPOSIZIONI

1. Coloro che hanno la necessità comprovata di avere a disposizione un quantitativo di legname da opera per interventi per i tetti di case di proprietà insistenti sul territorio comunale, od altri interventi che richiedono l'impiego di detto legname, potranno fare richiesta e potrà essere assegnato compatibilmente con la disponibilità della ripresa.
2. Il prezzo sarà ridotto del 30% rispetto a quello di mercato corrente.

ART. 8 – SICUREZZA

1. Tutte le operazioni che i censiti eseguono per l'accatastamento e il trasporto di legna e legname vanno eseguite con la massima attenzione nel rispetto delle norme vigenti, tenendo conto delle indicazioni dell'Assessorato alle Politiche per la Salute contenute nell'opuscolo "Boscaiolo per hobby, sicurezza da professionista" disponibile in copia presso il Servizio Segreteria del Comune di Terragnolo.